NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

# Art. 17 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

## Riconoscimento di enti ecclesiastici

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici le Comunita' evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonche' la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunita' evangelica ecumenica di Ispra-Varese. 2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) |
| Estremi | Legge 29 novembre 1995, n. 520 |
| Partizione | Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-17-riconoscimento-di-enti-ecclesiastici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it